

Roma 1 agosto 2012

Al Ministero delle Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi
Direzione centrale dei sistemi informativi e
dell'innovazione

ATTO DI SIGNIFICAZIONE, DIFFIDA E MESSA IN MORA

La CISL SCUOLA E FORMAZIONE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Segr. Generale prof. Francesco Scrima, con sede in Roma, via Angelo Bargoni, n.8

- considerato che **l'art. 13 del CCNL** del comparto scuola prevede che:

“1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato **ha diritto**, per ogni anno di servizio, ad **un periodo di ferie retribuito**.

Omissis

8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15.

Omissis

15.All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, *qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite*, **si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato;**

- considerato che **l'art. 19, comma 2, del CCNL** del comparto scuola prevede che:

“Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, **le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico** e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al **pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto**”;

- considerato che **l'art. 36, comma 3, della Cost.** prevede che:
“Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a **ferie annuali retribuite**, e non può rinunziarvi”.
- considerato che **l'art. 2109 del c.c.** prevede che:
“Ha anche diritto dopo un anno d'ininterrotto servizio ad **un periodo annuale di ferie retribuito**, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”
- considerato che il legislatore è intervenuto in violazione del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, quali diritti indisponibili ed irrinunciabili, da sempre tutelati dal nostro ordinamento prevedendo **all'art. 5, comma 8 del Decreto-legge 95/2012**, che:
“**Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, ..omissis.., sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi**”;
- considerato l'ambiguità del dispositivo di cui all'art. 5, comma 8 del decreto-legge 95/2012, per cui il legislatore ha, da una parte, espressamente disposto che le ferie **andranno obbligatoriamente fruiti facendo riferimento ai rispettivi ordinamenti**, e contestualmente dall'altra, (*nonostante l'espresso rinvio ai rispettivi ordinamenti*), che le ferie non fruiti non daranno luogo in nessun caso al pagamento di trattamenti economici sostitutivi;
- considerato che in riferimento all'art. 5, comma 8 del decreto-legge 95/2012 con il messaggio n. 113/2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 24 luglio 2012, ha disposto *che è sospeso il pagamento del compenso per ferie non ancora fruiti al personale della scuola con contratto a tempo determinato e indeterminato*;
- considerato che **la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 11462 del 9 luglio 2012**, ha precisato che, *“in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall'art. 36 Cost., ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruiti, anche senza la responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che, oltre a poter avere carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita del bene (inteso come riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato, per altro*

*verso costituisce un'erogazione di natura retributiva, perché non solo essa è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, ma **più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali**”;*

- considerato che la Corte di Giustizia, con la sentenza 20 gennaio 2009, pronunciata nei procedimenti riuniti C-350/06 e C-520/06, in sede di interpretazione delle norme sul godimento delle ferie dell'art. 7 della direttiva dell'Unione 2003/88 aveva ritenuto che l'art. 7 della direttiva deve essere interpretato in un senso **che esso non consente disposizioni o prassi nazionali le quali escludano il diritto ad un'indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute dal lavoratore**

tutto ciò premesso e considerato con la presente

DIFFIDA

l'ufficio in indirizzo dal sospendere il pagamento del compenso ferie non ancora fruite al personale della scuola con contratto a tempo determinato e indeterminato e contestualmente a ritirare la nota con cui ha impartito tale indicazione operativa

CON AVVERTENZA

che, trascorsi 30 giorni dalla ricezione della presente, in assenza di accoglimento di quanto richiesto, si agirà nelle sedi competenti, a tutela dei diritti violati e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi con aggravio di spese a Vostro carico.

IL SEGRETARIO GENERALE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Scimone'.